SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45/L

LEGGE 21 febbraio 2006, n. **49**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

06G0053

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione al registro-elenco degli stabilimenti/intermediari riconosciuti e registrati, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 ed attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, relativo alla Regione Lombardia e agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

06A01508

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 febbraio 2006, n. **50.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO
SUL TRASPORTO MARITTIMO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati "Stati membri della Comunità", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata "Comunità",

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

in seguito denominato "Cina",

dall'altro,

TENUTO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso nel maggio 1985 tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese,

TENUTO CONTO dell'importanza delle relazioni che esistono fra la Comunità e i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi,

CONVINTI che la cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali favorirà lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra la Cina e la Comunità e i suoi Stati membri,

DESIDEROSI di rafforzare e di consolidare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio,

RICONOSCENDO l'importanza dei servizi di trasporto marittimo e nell'intento di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima allo scopo di migliorare l'efficienza della catena di trasporti,

RICONOSCENDO l'importanza che riveste lo sviluppo di un'impostazione flessibile e fondata sulla logica del mercato e i vantaggi che presenta, per gli operatori economici delle due parti, la possibilità di controllare e di operare i propri servizi di trasporto internazionale di merci nel contesto di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali,

TENUTO CONTO dell'esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Cina nel settore marittimo,

ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i servizi di trasporto marittimo organizzati nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Isabelle DURANT

Vice Primo Ministro e Ministro della mobilità e dei trasporti

IL REGNO DI DANIMARCA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Manfred STOLPE

Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios ANOMERITIS

Ministro della marina mercantile

IL REGNO DI SPAGNA:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Ministro della promozione dello sviluppo

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Pierre SELLAL

Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica francese

L'IRLANDA:

Peter GUNNING

Rappresentante Permanente aggiunto dell'Irlanda

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Pietro LUNARDI

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Henri GRETHEN

Ministro dell'economia, Ministro dei trasporti

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Roelf Hendrik de BOER

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Mathias REICHHOLD

Ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Kimmo SASI

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

IL REGNO DI SVEZIA:

Ulrica MESSING

Ministro delle comunicazioni

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD:

David JAMIESON

Sottosegretario di Stato ai trasporti

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Regno di Danimarca

Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Loyola de PALACIO

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:

Chunxian ZHANG

Ministro delle comunicazioni della Repubblica Popolare Cinese

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente accordo intende migliorare, nell'interesse degli operatori economici delle parti, le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina, destinate e provenienti dalla Comunità, nonché destinate e provenienti dalla Comunità e dalla Cina, da un lato, ed i paesi terzi, dall'altro. L'accordo si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, del libero accesso alle merci e al traffico con i paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonché sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale. Esso riguarda tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo si applica ai trasporti marittimi internazionali di merci ed ai servizi logistici, comprese le operazioni multimodali che comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunità, nonché ai trasporti marittimi internazionali di merci fra i porti degli Stati membri della Comunità. Esso si applica inoltre al traffico con i paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunità.

Se le navi di una parte navigano da un porto all'altro dell'altra parte oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunità per caricarvi merci destinate a paesi esteri o per scaricarvi merci provenienti da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale.

Il presente accordo non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunità.

2. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicata l'applicazione degli accordi marittimi bilaterali conclusi fra la Cina e i singoli Stati membri della Comunità per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione.

3. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle navi dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passeggeri tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "servizi di trasporto marittimo di merci e servizi logistici internazionali": la fornitura di servizi internazionali di trasporto di merci e di servizi collegati di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio delle merci, di servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione, nel porto o a terra, di servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;

b) "operazioni di trasporto multimodale": il trasporto di merci per mezzo di più di un modo di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;

c) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualità di agente, degli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi:

- la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi collegati, dalla presentazione dell'offerta alla fatturazione, il rilascio di polizze di carico a nome delle compagnie, la contrattazione dei necessari servizi collegati, la preparazione dei documenti e la fornitura di informazioni commerciali;
- la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;

d) "servizi di spedizione merci": le attività che consistono nell'organizzare e sorvegliare le operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione dei documenti e la fornitura delle informazioni commerciali;

e) "compagnia di navigazione": una società che possiede i seguenti requisiti:

i) essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il diritto pubblico o privato della Comunità o di uno degli Stati membri della Comunità;

ii) avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunità o in Cina;

iii) fornire servizi internazionali di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui è proprietaria o da essa operate.

Le compagnie di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunità o del territorio della Cina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Cina beneficiano parimenti delle disposizioni del presente accordo, a condizione che le loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformità della normativa ivi in vigore;

f) "filiale": una società di proprietà di una compagnia di navigazione e dotata di personalità giuridica;

g) "succursale": uno stabilimento di proprietà di una compagnia di navigazione e privo di personalità giuridica propria;

h) "ufficio di rappresentanza": un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell'altra parte;

i) "nave": qualsiasi nave mercantile immatricolata presso l'ufficio d'immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la bandiera nazionale della parte in questione in conformità della legislazione della Cina, della Comunità o dei suoi Stati membri e che effettua trasporti marittimi internazionali, comprese le navi battenti bandiera di un paese terzo ma possedute o operate da una compagnia di navigazione della Cina o di uno Stato membro della Comunità. Sono escluse le navi da guerra e le altre navi non mercantili.

ARTICOLO 4

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o società dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonché in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalità doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.

2. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.

3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:

a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;

b) revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;

c) si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o società dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.

4. Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalità concordate tra le società interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunità.

ARTICOLO 5

PRESENZA COMMERCIALE

Per quanto riguarda le attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di merci e la prestazione di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta a porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, nella forma di filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da investimenti congiunti e, limitatamente alle succursali ed alle filiali, ad esercitare attività economiche in conformità con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attività comprendono, tra l'altro:

1) ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;

2) elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico, compresa la polizza di carico diretta o cumulativa comunemente accettata nel trasporto marittimo internazionale; la preparazione della documentazione relativa ai certificati di trasporto e ai certificati doganali;

3) fissazione, riscossione e trasferimento del nolo e di altri oneri sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;

4) negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;

5) sottoscrizione di contratti per il trasporto delle merci su strada o ferrovia, per la distribuzione delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;

6) valutazione e pubblicazione dei tariffari;

7) esercizio di attività di commercializzazione in relazione ai servizi offerti;

8) proprietà degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività economica;

9) fornitura d'informazioni di natura commerciale attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell'osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;

10) creazione di imprese comuni (*joint ventures*) con qualsiasi agenzia di navigazione locale al fine di esercitare attività connesse con l'agenzia, quali l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.

ARTICOLO 6

TRASPARENZA

1. Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione.

2. Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi.

3. Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d'informazione specifica rivoltale dall'altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 7

NORMATIVA NAZIONALE

1. Le parti provvedono ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale.

2. Nell'ipotesi in cui è prescritta un'autorizzazione, le autorità competenti di ciascuna parte, trascorso un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione di una domanda considerata completa secondo la vigente normativa nazionale, informano il richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda del richiedente, le autorità competenti delle parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta.

3. Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione non costituiscano inutili ostacoli al commercio, le relative disposizioni devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti, quali la capacità di prestare il servizio; nel caso delle procedure di autorizzazione, tali disposizioni non devono costituire di per sé una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.

ARTICOLO 8

PERSONALE DI BASE

Le filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione di una parte stabilita sul territorio dell'altra parte hanno facoltà di impiegare personale di base, nell'osservanza della normativa in vigore nel paese ospitante, indipendentemente dalla nazionalità. Ciascuna parte agevolerà l'ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.

ARTICOLO 9

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

1. I proventi realizzati dai cittadini o dalle società di una delle parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali svolte sul territorio dell'altra parte possono essere pagati in valute liberamente convertibili.

2. I proventi e le spese connesse alle attività economiche delle filiali, succursali e di uffici di rappresentanza delle società di navigazione di una parte stabilite nel territorio dell'altra parte possono essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo dovuto dopo il pagamento delle tasse locali da parte delle società di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza sopracitati può essere liberamente trasferita all'estero al cambio praticato dalla banca alla data del trasferimento.

ARTICOLO 10

COOPERAZIONE NEL SETTORE MARITTIMO

Le parti, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorità competenti, le compagnie di navigazione, le autorità portuali, gli istituti di ricerca, le università e gli altri istituti di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori:

(1) scambio di opinioni in relazione alle attività svolte dalle parti nell'ambito delle organizzazioni marittime internazionali;

(2) elaborazione e perfezionamento della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato;

(3) promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo internazionale tramite l'ottimizzazione dell'uso dei porti e delle rispettive flotte;

(4) rafforzamento della sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento marino;

(5) promozione della formazione e dell'addestramento in ambito marittimo, con speciale riferimento alla formazione della gente di mare;

(6) scambio di personale, d'informazioni scientifiche e di tecnologie;

(7) intensificazione degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.

ARTICOLO 11

CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti istituiscono procedure adeguate per garantire la corretta applicazione del presente accordo.

2. Qualora fra le parti dovesse insorgere una controversia in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le autorità competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni amichevoli. Qualora non si giunga ad un accordo la controversia sarà risolta tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 12

MODIFICAZIONI

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto fra le parti contraenti; la modifica entra in vigore secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

ARTICOLO 13

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite da tale trattato e, dall'altro, al territorio cinese.

ARTICOLO 14

TESTI FACENTI FEDE

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 15

DURATA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia scritta di una delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.

2. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

3. Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunità e la Cina, prevalgono le disposizioni più favorevoli, senza pregiudizio degli obblighi comunitari e tenendo conto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Cina qualora queste ultime disposizioni risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'accordo, ad eccezione dell'ipotesi contemplata nella frase precedente. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigen dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία..

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

以下特命全权代表已在本协定上签字，以昭信守。

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addi' sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.
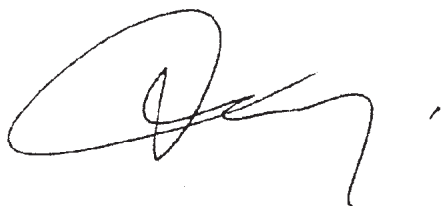
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

本协定于二〇〇二年十二月六日在布鲁塞尔签订。

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
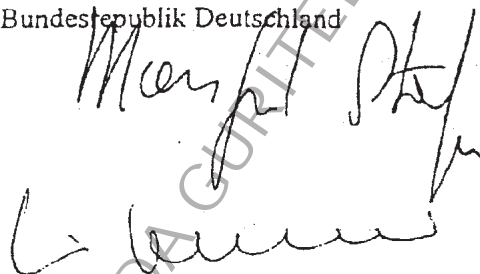
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
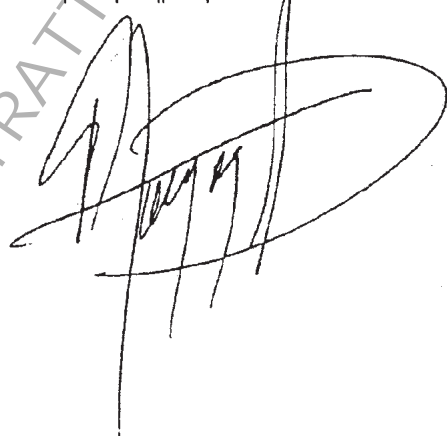
På Kongeriget Danmarks vegne
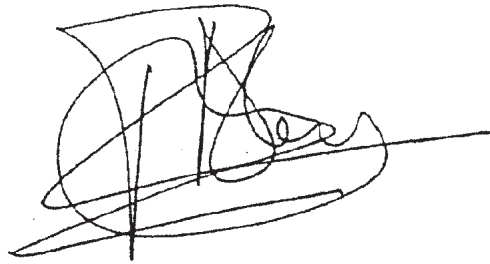
Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España
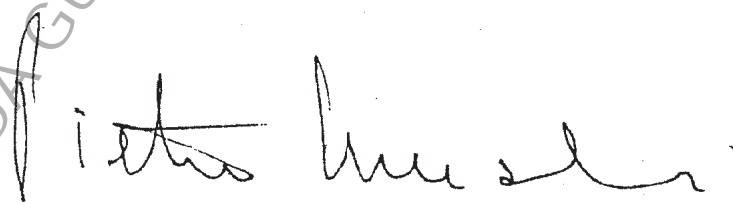
Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
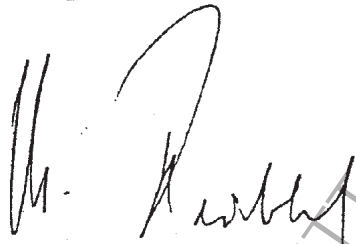
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
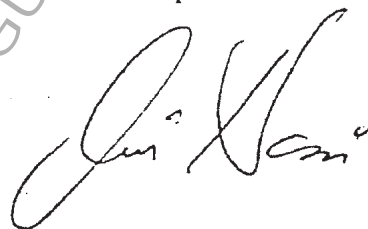
Für die Republik Österreich
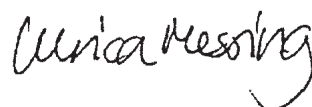
Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige
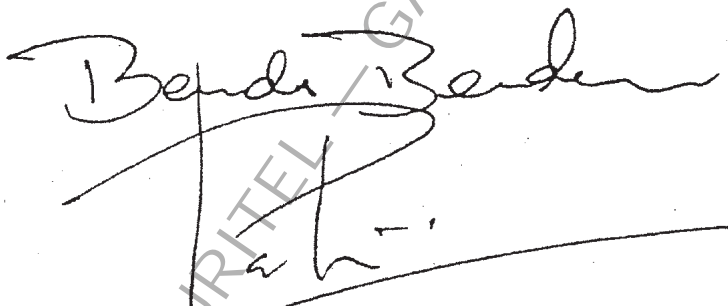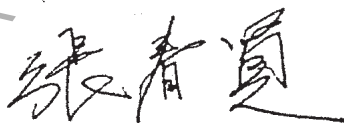
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

中华人民共和国政府代表

El text. que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

.e texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil Bruxelles.

testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio Bruxelles.

voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het retariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

xto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em elas.

lä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta eräisestä tekstistä.

stående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

as,
es, den
den
ες,
s, le
, addi'
em
n

10 -12- 2002

or el Secretario General del Consejo de la Union Europea
or Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
ir den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
α το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
r the Secretary-General of the Council of the European Union
ur le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
or de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
opan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
neralsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

K. GRETSCHMANN

CONSILIUM

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3585):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 4 agosto 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 novembre 2005.

Relazione scritta presentata il 15 novembre 2005 (atto n. 3585-A relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6195):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

06G0067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Inclusione delle sostanze attive bifenazate e milbemectin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2005/58/CE del 21 settembre 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive bifenazate e milbemectin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per lo studio delle sostanze attive bifenazate e milbemectin, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 giugno 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che dall'esame delle due sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenazate e milbemectin, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/58/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bifenazate e milbemectin nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2005/58/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive bifenazate e milbemectin, sono iscritte, fino al 30 novembre 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 maggio 2006, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenazate e milbemectin, presentano al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenazate e milbemectin non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2006.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenazate e milbemectin, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 novembre 2005 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bifenazate e milbemectin come unica già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 agosto 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2007 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 agosto 2006, si intendono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con bifenazate e milbemectin, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 31 maggio 2007 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti bifenazate e milbemectin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 novembre 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bifenazate e milbemectin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70

ALLEGATO

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
110	Bifenazate CAS 149877-41-8 CIPAC 736	Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl) hydrazinoformate	≥ 950 g/kg	1° dicembre 2005	30 novembre 2015	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazate per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazate, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.
111	Milbemectin La milbemectin è una miscela di: -M.A_3 e M.A_4 CAS N. M.A_3: 51596-10-2 M.A_4: 51596-11-3 CIPAC N. 660	M.A_3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5',6',11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.$1^{4,8}$.$0^{20,24}$] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one M.A_4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-ethyl-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1. $1^{4,8}0^{20,24}$] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one	≥ 950 g/kg	1° dicembre 2005	30 novembre 2015	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

06A01838

DECRETO 17 febbraio 2006.

Revisione dei presidi medico-chirurgici impiegati per il trattamento delle acque da bere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la presenza sul mercato di presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio impiegati per il trattamento delle acque da bere;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità resi in data 1° luglio 2003 e 19 luglio 2005, nei quali si evidenzia la problematica relativa alla presenza, nell'etichetta di alcuni presidi medico chirurgici, a base di ipoclorito di sodio, impiegati per il trattamento delle acque da bere, dell'indicazione afferente alla riduzione della carica batterica in caso di necessità;

Visto, in particolare, che nei suddetti pareri si afferma l'inopportunità, in talune ipotesi, di riportare nell'etichetta dei presidi medico chirurgici l'indicazione relativa alla riduzione della carica batterica delle acque da bere, poiché potrebbe ingenerare «un errato senso di sicurezza nei confronti di un'acqua la cui carica batterica, se veramente elevata, tale rimane»;

Visto il parere non favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta 16 novembre 2005, in merito all'indicazione della riduzione della carica batterica in caso di necessità, riportata nelle etichette di taluni presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio, presenti sul mercato;

Considerato necessario procedere ad una revisione dei presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio impiegati per il trattamento delle acque da bere, volta a verificare, alla luce dei pareri sopra richiamati, l'attualità delle indicazioni a suo tempo autorizzate;

Rilevata la difficoltà di individuare tutti i presidi medico chirurgici a base di ipoclorito si sodio, impiegati per il trattamento delle acque da bere;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici a base di ipoclorito di sodio impiegati per il trattamento delle acque da bere devono darne comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici - Ufficio VII - 00144 Roma Eur, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La comunicazione, effettuata ai sensi del comma 1, deve contenere le seguenti informazioni: nome della società titolare della registrazione, nome del presidio e numero di registrazione. Alla stessa deve essere allegata copia dell'etichetta e del foglio illustrativo con i quali il presidio è attualmente messo in commercio.

3. La mancata ottemperanza al disposto dei commi 1 e 2 comporterà l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei presidi interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il direttore generale: DE GIULI

06A01867

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2002 con il quale è stato riconosciuto il Comitato I.N.P.S.;

Visto la nota n. 4/C/06 del 2 febbraio 2006 dell'Unione italiana del lavoro di Sondrio con la quale vengono comunicate le dimissioni del sig. Gaetano Riggi e la nomina del sostituto dott. Cesare Calcinardi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Cesare Calcinardi è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro di Sondrio.

Il direttore: DIAN

06A01753

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in attuazione dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costituite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;

Visto l'art. 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente i compensi da corrispondere alle società finanziarie per l'istruttoria, l'assistenza e la consulenza relative ai progetti delle cooperative e per la gestione delle partecipazioni al capitale sociale delle cooperative stesse;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 febbraio 1989, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990, concernente la determinazione del compenso alle società finanziarie disposta con la legge n. 67/1988;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997, riguardante l'adeguamento dei compensi alle società finanziarie;

Visto l'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la promozione delle finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Viste la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000 e la direttiva 7 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2001, concernente modalità e procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha modificato l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sostituendo il comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 16 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente modalità e procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sostituisce il comma 3 dell'art. 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché l'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, recante modificazioni al predetto decreto ministeriale 4 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 «Modalità di intervento del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 citato nelle premesse vengono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

al comma 4, seconda alinea, la parola «triennali» è sostituita dalla parola «biennali»;

dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«5-*ter*. A decorrere dall'esercizio 2005, il "Ministero", utilizzando le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese – interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – partecipa al capitale sociale delle società finanziarie a condizione che le società medesime abbiano utilizzato, in termini di erogazioni, almeno l'ottanta per cento delle somme conferite dal "Ministero", entro due anni dal conferimento. Il Ministero fa riferimento all'ammontare dei conferimenti a decorrere dai quali siano trascorsi i due anni. Le società finanziarie escluse dalla partecipazione del "Ministero" per mancato rispetto delle predette condizioni possono essere ammesse a nuovi interventi di partecipazione a decorrere dal raggiungimento di una percentuale di utilizzazione, in termini di erogazione, delle risorse conferite, pari all'ottanta per cento. Le quote di partecipazione sono determinate da:

a) importi di eguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse finanziarie predette;

b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte da ciascuna società finanziaria, incrementati dell'ammontare dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al 50 per cento delle risorse predette;

c) importi proporzionali alla percentuale di erogazione, da parte di ciascuna società finanziaria, delle risorse apportate dal «Ministero» ai sensi del comma 1, complessivamente pari al 45 per cento delle risorse finanziarie predette.

Le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese – interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – sono determinate al netto delle somme necessarie all'erogazione di contributi già concessi ai sensi delle direttive di applicazione transitoria 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, al netto dei compensi alle società finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e al netto degli importi per la remunerazione delle attività di promozione di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le istanze di partecipazione inviate al "Ministero" dalle società finanziarie relativamente alla procedura di ripartizione avviata dal "Ministero" stesso nell'esercizio 2004 non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 2005, n. 80, dovranno essere riformulate secondo lo schema allegato al presente decreto»;

il comma 6, già sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 aprile 2003, è sostituito dal seguente:

«6. Il "Ministero" partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che presentano istanza per la prima volta, con le modalità previste dal comma 5-*ter*. I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo.».

Art. 2.

All'art. 2 «Recesso del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001, comma 1, lettera *a)*, settima alinea, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro mesi».

All'art. 4 «Valutazione dei progetti» del decreto ministeriale 4 aprile 2001:

al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole «locazioni finanziarie» sono aggiunte le parole «anticipazioni a breve termine, garanzie per finanziamenti bancari;»;

al comma 7, dopo la parola «versato» sono aggiunte le parole «nel limite degli utili conseguiti dalle cooperative»;

al comma 8, prima e quarta alinea, le espressioni «31 luglio» e «31 gennaio» sono rispettivamente sostituite dalle espressioni «30 settembre» e «30 aprile».

All'art. 5 «Sottoscrizione di quote di capitale sociale» del decreto ministeriale 4 aprile 2001:

al comma 1, quarta alinea, le parole «lire otto milioni» sono sostituite dalle parole «euro quattromila/00»;

al comma 1, nona alinea, le parole «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».

All'art. 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, comma 3, ottava alinea, dopo la parola «partecipazione» aggiungere le parole «e dei relativi compensi di cui al decreto in data 10 maggio 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro».

Art. 3.

Al decreto ministeriale 4 aprile 2001, è aggiunto il seguente articolo:

«6-*bis*. Per l'attività di formazione e di consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie possono utilizzare annualmente, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5-*ter*, risorse complessivamente non superiori all'1 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno precedente per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, quali risultanti dal bilancio approvato. Il "Ministero" assegnerà le somme destinate alle attività di formazione e di consulenza nel rispetto dei limiti previsti dal regime *de minimis*. Dette risorse sono gestite in apposita contabilità separata ed il loro utilizzo deve essere oggetto di rendicontazione al "Ministero" entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.».

Art. 4.

Gli schemi di domanda di partecipazione delle società finanziarie allegati al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 aprile 2001 e al decreto del Ministro delle attività produttive 16 aprile 2003 sono sostituiti dallo schema di domanda allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 38

ALLEGATO

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Ufficio D2, via Giorgione n. 2/b - 00147 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57

Il sottoscritto ....
nato a .... il...............................
in qualità di legale rappresentante della ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... e partita IVA .... iscritta al n. .....
del registro imprese presso la camera di commercio, industria e artigianato di .... avente per oggetto sociale ....

Chiede la partecipazione di codesto Ministero al capitale sociale, secondo i criteri di cui all'art. 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sostituisce il comma 3, dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che la società:

a) è ispirata ai principi di mutualità di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) è costituita in forma cooperativa;

c) è iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

d) è iscritta all'albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004;

e) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo;

f) è partecipata da n. .... soci, tra cui n. .... cooperative distribuite in n. .... regioni;

g) ha approvato l'ultimo bilancio in data .... ;

h) al fine del raggiungimento dell'ottanta per cento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale .... ha verificato che, secondo l'ultimo bilancio approvato, la percentuale di utilizzazione, in termini di erogazioni per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, delle risorse apportate dal Ministero a titolo di partecipazione, entro 24 mesi da tali apporti, è pari al ....%;

i) ha verificato che, secondo l'ultimo bilancio approvato, la percentuale di utilizzazione, in termini di erogazioni per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, delle risorse complessivamente apportate dal Ministero a titolo di partecipazione, è pari al ....% ;

j) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle partecipazioni in essere assunte ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda, è pari complessivamente ad € ....;

k) ha escluso dai predetti computi le partecipazioni assunte in cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data di presentazione della presente domanda;

l) ha verificato che i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sono pari complessivamente ad € ....;

m) dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.

Allega:

1) copia dello statuto vigente;

2) certificato camerale recante: vigenza, nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/1965, e successive modificazioni;

3) certificato di iscrizione all'Albo delle cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

4) copia autentica del libro soci alla data della presente domanda;

5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relative relazioni;

6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale sociale della società finanziaria, con indicazione della sede legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal presidente del collegio sindacale alla data della presente domanda ed eventuale indicazione delle variazioni intervenute dalla data della precedente domanda;

8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno cinquanta cooperative ubicate in almeno dieci regioni;

9) certificazione rilasciata da società di revisione attestante la validità delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)*. Il valore delle partecipazioni di cui alle dichiarazioni delle precedenti lettere *j)* e *l)* deve essere attestato secondo il seguente calcolo:

$$\frac{a}{d} \times c + b = ...$$

dove:

.a: valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;

.b: ammontare complessivo dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

.c: patrimonio netto della cooperativa;

.d: capitale sociale della cooperativa;

10) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si impegna a comunicare al Ministero delle attività produttive ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da *a)* ad *f)* delle precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome........... Cognome....................

Firma ....

06A01791

DECRETO 31 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilizia la Tegola a r.l.», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Lucca in data 15 luglio 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilizia La Tegola a r.l.», con sede in Lucca (codice fiscale n. 80010040469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Nadia Parducci, nata a Lucca il 25 luglio 1968 ed ivi domiciliata con studio in via Vittorio Emanuele II n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01831

DECRETO 3 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «G.E.A.R. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza Picena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento a seguito di diffida dell'associazione di rappresentanza in data 14 novembre 2002 e 28 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «G.E.A.R. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza Picena (Macerata) (codice fiscale 01346300435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Renato Lapponi, nato a Macerata il 28 marzo 1948 domiciliato in Macerata, con studio in via Panfilo n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01833

DECRETO 7 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.A.N.T.I. Servizi associati territoriali integrati società cooperativa a responsabilità limitata Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.A.N.T.I. Servizi associati territoriali integrati società cooperativa a responsabilità limitata» soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 01391720990) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Ornella Cuneo, nata a Genova il 26 luglio 1946 con studio a Genova in via Fieschi, 3/32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01832

DECRETO 7 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «D.M.W. Service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze di mancata ispezione in data 21 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «D.M.W. Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale 13248280151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco De Stefano, nato a Palermo l'8 agosto 1958, domiciliato in Monza (Milano), via Italia n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01834

DECRETO 7 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gemak cooperativa sociale», in Monteriggioni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gemak cooperativa sociale», con sede in Monteriggioni (Siena) (codice fiscale 01096180524) e posta

in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il sig. Gianluca Raffo, nato a Siena il 16 agosto 1960 ed ivi domiciliato in via Camollia, n. 85, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01835

DECRETO 13 febbraio 2006.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Finanziaria elettronica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Monza in data 2 febbraio 2005 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Formenti Seleco;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005 con il quale è nominato commissario straordinario della S.p.a. Formenti Seleco l'avv. Francesco Fimmanò;

Visto il decreto del tribunale di Monza in data 25 gennaio 2006, depositato in data 27 gennaio 2006, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Finanziaria elettronica, società collegata alla S.p.a. Formenti Seleco;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 2005 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la S.p.a. Formenti Seleco;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Finanziaria elettronica ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Finanziaria elettronica è nominato commissario straordinario l'avv. Francesco Fimmanò nato a Napoli il 19 giugno 1968. ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato in data 24 marzo 2005 per la procedura madre della S.p.a. Formenti Seleco.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Monza;

alla Camera di commercio di Monza ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01830

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2005.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2006, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2006;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone — prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — debba essere rivalutata annualmente;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, della legge 494/1993;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il suddetto ISTAT con nota n. 3743, in data 23 novembre 2005, riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2004/2005, «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+1,90%)» nonché gli indici dei prezzi dei prodotti industriali (+3,8%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti.

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2004/2005, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2006, è pari a +2,85%.

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2006, applicando l'aumento del due virgola ottantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2005.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2006.

4. La misura minima di canone di euro 295,14, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata ad Euro 303,54 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

5. La misura minima di canone di Euro 177,19 prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata ad euro 182,24 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

6. Si applica la misura minima di euro 303,54, ovvero di euro 182,24, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2005

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 313

06A01836

DECRETO 8 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.»

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., - Cagliari-Bologna e vv., - Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.;

Considerato che nell'allegato al sopra citato decreto, al paragrafo 2.1.4 è stata erroneamente indicata la rotta «Bologna-Torino» in luogo della rotta «Torino-Cagliari»;

Ritenuto necessario apportare le dovute correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il paragrafo 2.1.4 dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv., è sostituito dal seguente:

«2.1.4. - sulla rotta Cagliari-Torino:

a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Cagliari-Torino dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2* in ritorno dal 1° ottobre al

31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua).

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari: La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partirte non prima delle 19,00.

c) Capacità offerta: La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 150 posti sulla rotta Torino-Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari -Torino e di 300 posti sulla rotta Torino-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.».

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A01837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2005.

Disposizioni concernenti il centro operativo di Pescara.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformità al parere reso dal Comitato di gestione nella seduta del 14 dicembre 2005;

Dispone:

1. Disposizioni concernenti il centro operativo di Pescara:

1.1 Dal 1° gennaio 2006 il centro operativo di Pescara è posto alle dipendenze gestionali della direzione centrale amministrazione.

1.2 Dalla data di cui al punto 1.1, in aggiunta alle attuali competenze, il centro operativo di Pescara cura il servizio di assistenza telefonica sui rimborsi, effettua controlli preventivi volti ad evitare l'erogazione di rimborsi indebiti e gestisce, per tutti gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i rapporti con i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi e ad esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Motivazioni.

Il centro operativo di Pescara cura una serie di attività operative concernenti la complessa e diversificata materia dei rimborsi di imposta, sulla quale ha maturato in questi anni vasta e consolidata esperienza. Il presente atto stabilisce che dal 1° gennaio 2006 il predetto centro venga posto alle dipendenze gestionali della direzione centrale amministrazione, alla quale è stata recentemente attribuita, a livello centrale, la competenza sulla gestione dei rimborsi di imposta. Ciò consentirà di rendere più diretto il rapporto tra il centro e la periferia e di razionalizzare la gestione delle risorse umane e materiali del centro operativo, potenziando così lo svolgimento di funzioni che riguardano un settore nevralgico dell'amministrazione finanziaria.

Con l'occasione, l'atto prevede che al centro operativo vengano attribuite ulteriori competenze in materia di:

a) gestione del servizio di informazione telefonica dedicato ai rimborsi (numero verde 800.100.645); il ser-

vizio, attivato alla fine dello scorso mese di maggio, risponde a circa 400 chiamate al giorno ed ha sede nei locali del centro operativo;

b) svolgimento di specifici controlli sui rimborsi, al fine di scongiurare possibili errori o duplicazioni o comunque per evitare l'erogazione di rimborsi non spettanti; i controlli saranno effettuati sulla base delle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dalla direzione centrale amministrazione;

c) gestione dei rapporti con i soggetti non residenti che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA; tale competenza, finora affidata all'ufficio di Roma 6, viene ora attribuita al centro operativo di Pescara in considerazione del fatto che esso già cura una serie di problematiche concernenti i rapporti con i non residenti.

Le attività indicate alle lettere *a)* e *b)* saranno curate dall'area rimborsi del centro operativo, mentre l'attività indicata alla lettera *c)* sarà gestita dall'area controlli del predetto centro.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 3 e 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 - prot. 36122 e successive modificazioni e, in particolare, atto del 22 marzo 2005 - prot. 45630 che ha attribuito alla direzione centrale amministrazione la competenza in materia di rimborsi;

c) Istituzione e compiti del centro operativo di Pescara:

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 - prot. 220441 che ha istituito i centri operativi e ne ha fissato le competenze;

atti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2001 - prot. 236456 e del 26 febbraio 2002 - prot. 47015, che hanno disciplinato il passaggio di talune competenze al centro operativo di Pescara;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 febbraio 2003 - prot. 21278 che ha stabilito l'articolazione in due aree del centro operativo di Pescara;

d) Disposizioni in materia di adempimenti degli operatori non residenti ai fini dell'IVA:

direttiva comunitaria n. 2000/65/CE del 17 ottobre 2000;

legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 17, comma secondo; art. 35-*ter*; art. 38-*ter*, primo comma; art. 40, secondo comma; tutti come modificati o introdotti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002 - prot. 150735 che ha attribuito all'ufficio di Roma 6 la competenza sui soggetti non residenti che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

06A1839

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 13 gennaio 2006, prot. 423, con la quale è stata comunicata una assemblea che ha interessato rispettivamente il personale del Servizio di pubblicità immobiliare e i servizi catastali;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa una assemblea sindacale per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 438 del 20 gennaio 2006 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 13 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblea sindacale regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A01960

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Pechino (Repubblica popolare cinese) e della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Seoul (Repubblica di Corea).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Pechino è determinata come segue: municipalità autonome di Pechino, Tianjin e Chongqing; province di Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia interna, Hebei, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Tibet, Xingjiang, Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi e Shanxi. La circoscrizione si estende, altresì, alla Mongolia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Seoul è determinata come segue: il territorio dello Stato e la Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A01840

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 aprile 1997 e relativo Scambio di note fatto a Roma il 26 ottobre 1999 e l'11 novembre 1999.

Il giorno 9 agosto 2005 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 aprile 1997 e relativo Scambio di note fatto a Roma il 26 ottobre 1999 e l'11 novembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003.

In conformità all'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il giorno 9 agosto 2005.

06A01841

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay, firmato a Roma il 6 dicembre 2000.

Il giorno 16 dicembre 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay, firmato a Roma il 6 dicembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 giugno 2005, n. 136, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005.

In conformità all'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 16 dicembre 2005.

06A01842

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) ha richiesto ai sensi del comma 1- *bis* dell'art. 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'attivazione della procedura straordinaria, per fronteggiare ulteriori passività.

Detta disposizione prevede che la procedura sopraindicata può essere attivata qualora l'ente locale, dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'organo straordinario della liquidazione non abbia raggiunto un reale risanamento finanziario.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo la prosecuzione della gestione del dissesto deve essere affidata ad un apposito organo nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il comma 3 dell'art. 268-*bis* prevede che tale organo sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Il componente proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato è il dott. Orazio Leonardo Achille Attanasio. I rimanenti due componenti sono il dott. Sebastiano Giangrande ed il dott. Gioacchino Cassano i quali sono stati individuati sulla base dell'esperienza professionale e dell'adeguata preparazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2006 il dott. Orazio Leonardo Achille Attanasio, il dott. Sebastiano Giangrande ed il dott. Gioacchino Cassano, sono stati nominati componenti della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del sopraccitato testo unico.

06A01843

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.80/D12 del 3 febbraio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BEBULIN TIM 3:

1 flac. 600 UI + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 022719076;

1 flac. liof. 240 UI + solv. 10 ml - A.I.C. n. 022719088.

BUPIFORAN:

0,25% flac. 50 ml - A.I.C. n. 028635035;

0,50% flac. 50 ml - A.I.C. n. 028635062;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile c/adrenalina 1:200000» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028635098;

«5 mg/ml soluzione iniettabile c/adrenalina 1:200000» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028635124.

MEPIFORAN:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612036;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612063;

«10 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612099;

«20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612125.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.134/D14 del 3 febbraio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FUNGIDERM:

crema dermatologica 20 g 1% - A.I.C. n. 028096016.

GASTRONORM:

10 compresse masticabili 5 mg - A.I.C. n. 027223041.

PANCREASE:

«HL» 100 capsule 387,45 mg flacone - A.I.C. n. 025205055;

«HL» 100 capsule 387,45 mg blister - A.I.C. n. 025205067.

PEVARYL:

«1% soluzione cutanea alcolica» flacone 30 ml - A.I.C. n. 023603020;

«1% spray cutaneo, polvere» flacone 200 g - A.I.C. n. 023603057.

«1% gel» tubo 30 g - A.I.C. n. 023603222.

RETIN A:

lozione 0,05% 15 ml - A.I.C. n. 023242023;

30 swabs garze 0,05% - A.I.C. n. 023242047;

lozione 15 ml 0,025% - A.I.C. n. 023242098;

lozione 15 ml 0,010% - A.I.C. n. 023242100.

SUFREXAL:

30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 025958012.

TERAZOL:

crema vag. 0,4% 40 g + 8 appl. - A.I.C. n. 026535017;

crema vag. 0,8% 30 g + 6 appl. - A.I.C. n. 026535031;

6 ovuli 40 mg - A.I.C. n. 026535056;

6 ovuli 80 mg - A.I.C. n. 026535068;

2 ovuli 240 mg - A.I.C. n. 026535070;

«combipack» 6 ovuli + crema 30 g - A.I.C. n. 026535082.

TIMUNOX:

IM 1 fiala 50 mg/ml - A.I.C. n. 025389014;

IM 1 flacone 10 mg/ml 5 ml - A.I.C. n. 025389026.

TOLECTIN:

30 capsule 400 mg - A.I.C. n. 023513017;

gel tubo g 50 5% - A.I.C. n. 023513056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A01857-06A01855

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Leucomax».

Con la determinazione n. aR.M.433/D13 del 3 febbraio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LEUCOMAX:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034;

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059;

1 flac. 400 mcg + 1 f. solv - A.I.C. n. 027961061.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Essex Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

06A01856

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37740 del 4 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Marconi Sud S.p.a.», con sede in Genova, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31º marzo 2006.

Con decreto n. 37742 del 4 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Auser S.r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), unità di Fossano (Cuneo), Scalenghe (Torino), per il periodo dal 21º ottobre 2005 al 20 ottobre 2006.

Con decreto n. 37743 del 4 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Logosystem S.p.a.», con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 ottobre 2005 al 7 ottobre 2006.

Con decreto n. 37744 del 4 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Morteo Container S.p.a.», con sede in Zermeghedo (Vicenza), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1º agosto 2005.

Con decreto n. 37745 del 4 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «TML 15 S.r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37754 del 12 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della «Marketing Sud S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 30 luglio 2005 al 30 ottobre 2005, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37755 del 12 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della «Formenti Seleco S.p.a.», con sede in Milano, unità di Lissone (Milano), Pordenone, Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 2005 al 12 maggio 2006.

Con decreto n. 37768 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Fillattice S.p.a.», con sede in Milano, unità di Capriate San Gervasio (Bergamo), Gironico (Como), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37769 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Ved S.r.l.», con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Melilli (Siracusa), Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 37770 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Ala 2000 S.p.a.», con sede in Santa Lucia di Piave (Treviso), unità di Santa Lucia di Piave (Treviso), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37771 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, della «Onet Italia S.r.l. c/o Fiat Auto», con sede in Milano, unità di Napoli, Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1º aprile 1996 al 31 marzo 1997.

Con decreto n. 37773 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Mabitex S.p.a.», con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37774 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Ratti Fonderia S.r.l.», con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37775 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «C.F. Gomma S.p.a.», con sede in Passirano (Brescia), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Passirano (Brescia), Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37776 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Hayes Lemmerz S.p.a.», con sede in Dello (Brescia), unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37777 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Mondadori Printing S.p.a.», con sede in Milano, unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37778 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Nuova Iniziativa Editoriale S.p.a.», con sede in Roma, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37779 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Rotolito Lombarda S.p.a.», con sede in Milano, unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), Pioltello (Milano), per il periodo dal 14 agosto 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 37782 del 19 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Transbeton di Piran Geom. Renzo & C. Società in accomandita semplice» con sede in Egna *Neumarkt (Bolzano), unità di Bolzano *Bozen, Egna *Neumarkt (Bolzano), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37783 del 19 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Mazzanti Aldo S.p.a.», con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Calderara di Reno (Bologna), Codigoro (Ferrara), per il periodo dal 16 settembre 2005 al 15 settembre 2006.

Con decreto n. 37784 del 19 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Maglificio Fontana S.p.a.», con sede in Mirandola (Modena), unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37785 del 19 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l.», con sede in Offanengo (Cremona), unità di Offanengo (Cremona), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37790 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione esercizio della «Emmegi Agro Industriale S.r.l.», con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 17 dicembre 2005 al 27 settembre 2006.

Con decreto n. 37791 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Pace Servizi S.r.l.», con sede in Potenza, unità di Avetrana (Taranto), Caprarica di Lecce (Lecce), Castri di Lecce (Lecce), Cavallino (Lecce), Corigliano D'Otranto (Lecce), Lizzanello (Lecce), Martina Franca (Taranto), Maruggio (Taranto), Zollino (Lecce), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37792 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Marietti Coltelleria S.p.a.», con sede in Forno Canavese (Torino), unità di Forno Canavese (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37793 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Viti Alba S.r.l.», con sede in Piobesi D'Alba (Cuneo), unità di Piobesi D'Alba (Cuneo), Monterotondo (Roma), per il periodo dall'11 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37794 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «M.R.C. Manifattura Romana Confezioni di Righetto N. & C. (S.a.s), con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37795 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Metzler International (Italia) S.p.a.», con sede in Santo Stino di Livenza (Venezia), unità di Santo Stino di Livenza (Venezia), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37796 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «2 A S.p.a.», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37797 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Hydor S.r.l.», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37798 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Xacus S.r.l.», con sede in San Vito di Leguzzano (Vicenza), unità di San Vito di Leguzzano (Vicenza), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 29 ottobre 2006.

Con decreto n. 37799 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Miles S.p.a.», con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37800 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «CE.I.A.S. c/o FS Calabria S.r.l.», con sede in Bari, unità di Cosenza, Crotone, Gioia Tauro (Reggio Calabria), Paola (Cosenza), Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Lamezia Terme (Catanzaro), Sibari (Catanzaro), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 37801 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «SO.GE.SER. S.r.l.», con sede in Bari, unità di Lecce, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 37802 del 25 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Girasole Cartiera di Arbatax S.p.a.», con sede in Bologna, unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 3 ottobre 2006.

06A01845-06A01847

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 37763 del 16 gennaio 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 29 ottobre 2004, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di Futani e Scalo di Centola (Salerno) - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce in variante alla s.s. 18 - tronco tra le stazioni di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino - III lotto - da Futani allo Scalo di Centola.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37772 del 16 gennaio 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 29 ottobre 2004 al 28 gennaio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A01846

Provvedimenti concernenti la rettifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37741 del 4 gennaio 2006 è modificato il decreto direttoriale n. 31842 del 23 dicembre 2002 inerente la ditta «Lares Cozzi S.p.a.», unità produttiva di Paderno Dugnano (Milano), nella parte relativa al numero dei lavoratori interessati che deve intendersi pari a 340 unità.

Con decreto n. 37803 del 25 gennaio 2006 è rettificato il decreto direttoriale n. 36001 del 6 maggio 2005 inerente la ditta «Ariete soc. coop. a.r.l.», nella parte relativa al termine finale del periodo di concessione che deve intendersi 15 dicembre 2005 in luogo di 15 novembre 2005.

06A01848

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37756 del 12 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Manifatture Riunite S.r.l.», con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 13 marzo 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 37154 del 17 ottobre 2005 e il provvedimento n. 37434 del 29 novembre 2005.

Con decreto n. 37780 del 16 gennaio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Poligrafici Editoriale S.p.a.», con sede in Bologna, unità di Bologna, Firenze, Milano, Roma, per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 25 luglio 2005.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 37575 del 15 dicembre 2005.

06A01849

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 37758 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 febbraio 2006 della «Editrice Quadratum S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 37530 del 15 dicembre 2005.

06A01850

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37759 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Fillattice S.p.a.», con sede in Milano, unità di Capriate San Gervasio (Bergamo), Gironico (Como), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37760 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ved S.r.l.», con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Melilli (Siracusa), Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 37761 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ala 2000 S.p.a.», con sede in Santa Lucia Di Piave (Treviso), unità di Santa Lucia Di Piave (Treviso), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37762 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, della «Onet Italia S.r.l. c/o Fiat Auto», con sede in Milano, unità di Napoli, Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1º aprile 1996 al 31 marzo 1997.

Con decreto n. 37764 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Mabitex S.p.a.», con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37765 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ratti Fonderia S.r.l.», con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37766 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «C.F. Gomma S.p.a.», con sede in Passirano (Brescia), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Passirano (Brescia), Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37767 del 16 gennaio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Hayes Lemmerz S.p.a.», con sede in Dello (Brescia), unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

06A01851

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 37787 del 20 gennaio 2006, la società «Valle Camonica Servizi S.p.a.», con sede in Darfo Boario (Brescia), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 27 giugno 2005.

Con decreto n. 37788 del 20 gennaio 2006, è confermato l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a favore dei dipendenti del «Consorzio Metano Valle Camonica», con sede in Darfo (Brescia), a decorrere dal 4 giugno 1997.

Con decreto n. 37789 del 20 gennaio 2006 la società «Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.», con sede in Darfo Boario (Brescia), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 27 giugno 2005.

06A01852

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 14 dicembre 2005 dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Con nota ministeriale del 7 febbraio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 310 del 14 dicembre 2005, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2006.

06A01844

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Seadays Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 211 dd. 10 febbraio 2006 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Seadays Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 2 maggio 2000 per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste.

06A01853

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Rok Oppelli intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Oppelt» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0003359 2006 di data 9 febbraio 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/29310 di data 14 aprile 1930 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Oppelli».

Per l'effetto, il cognome del sig. Rok Oppelli, nato il 6 aprile 1981 a Trieste e ivi residente in Strada per Longera n. 257 è ripristinato nella forma originaria di «Oppelt».

06A01854

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601048/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00